

COMUNE DI BERTONICO
Provincia di Lodi

STATUTO COMUNALE

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 3 agosto e 5 ottobre 1991 con deliberazioni nn.27 e 32
esecutive con provvedimento del C.R.C. del 18 novembre 1991 – n.1195

Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 1999 con deliberazione n.59
esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 23 dicembre 1999 – n.99/22850

e dal Consiglio comunale nella seduta del 30 marzo 2011 con deliberazione n.4 - esecutiva

STATUTO

INDICE

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Il Territorio Comunale
- Art. 3 – Lo Stemma e il Gonfalone
- Art. 4 – I principi di pace, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione
- Art. 5 – Funzioni
- Art. 6 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 7 – La programmazione

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 8 – Partecipazione democratica
- Art. 9 – Iniziativa e proposta popolare
- Art. 10 – Referendum

Titolo III

ORGANI DEL COMUNE

- Art. 11 – Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
- Art. 12 – Poteri
- Art. 13 – Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 14 – Procedure
- Art. 15 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 16 – Norme
- Art. 17 – Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali
- Art. 18 – La Giunta
- Art. 19 – Il Sindaco
- Art. 20 – Attribuzioni di vigilanza

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art. 21 – Attività del Comune
- Art. 22 – Organizzazione degli Uffici e del Personale
- Art. 23 – Il Segretario Comunale
- Art. 24 – Incombenze
- Art. 25 – Enti, Istituzioni, Consorzi
- Art. 26 – Unione di Comuni

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 27 – Patrimonio
- Art. 28 – Contratti ed appalti
- Art. 29 – Contabilità
- Art. 30 – Controlli di gestione
- Art. 31 – Revisore del conto
- Art. 32 – Servizio di Tesoreria

Titolo VI

ATTI AMMINISTRATIVI

- Art. 33 – Pareri su atti amministrativi
- Art. 34 – Procedure di atti amministrativi
- Art. 35 – Pubblicazioni di atti amministrativi

Titolo VII

SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DELLA COMUNITA' LOCALE

- Art. 36 – Sviluppo economico e tutela dell'ambiente
- Art. 37 – Sviluppo culturale e sociale
- Art. 38 – Obiettivi di sviluppo sportivo
- Art. 39 – Obiettivi dell'assistenza scolastica
- Art. 40 – Servizi di assistenza alla persona

Titolo VIII

FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 41 – Lo Statuto
- Art. 42 – Regolamenti

Titolo IX NORME TRANSITORIE

- Art. 43 – Entrata in vigore
- Art. 44 – Revisione dello Statuto

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art. 2 – Il Territorio Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 2002 ettari ed è prevalentemente compreso nel Parco Adda Sud.
2. La circoscrizione del Comune è così composta: centro abitato: Mirabello, Corte Lunga, Corte del Gatto, Corte dei Biotini, Corte dei Torchiai, Corte Castello, Corte dei Campari, Corte della Peluca, Corte Nuova, Corte Colombè, Corte dei Macinanti, Corte della Costa, Caseggiato di Piazza, Case del Vallone di Mezzodi, Case del Vallone di Nord. Cascine: Cascina di Sotto, Ceradello, Colombina, Ponte, Chioso, CampoLungo, Brusada di Sotto, Brusada di Sopra, Monticelli Maggiore, Monticelli Minore, Valmollo, Casenuove, Guastimone, Mezzano, Gora, Piva, Pista, Gallinera, Taccagna, Corte Montagnola, oltre ad una azienda faunistica venatoria denominata Villa Diana e Capannina.
3. Il Comune è confinante a: Nord con il territorio del Comune di Terranova de' Passerini e di Turano Lodigiano; Sud con il territorio del Comune di Castiglione d'Adda; Est con il territorio del Comune di Montodine e di Gombito, posti in provincia di Cremona; Ovest con il territorio del Comune di Castiglione d'Adda.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
5. La sede del Comune è fissata in via Matteotti n.12. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riunirsi in altra sede.
6. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3 – Lo Stemma e il Gonfalone

1. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone sono conformi al D.P.R. n.368 del 3 gennaio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 13 febbraio 1989, trascritto nel registro araldico dell'archivio centrale dello Stato il 28 marzo 1989, registrato nei registri dell'ufficio araldico il 24 aprile 1989.
2. Il testo del D.P.R. 368 viene riportato integralmente qui di seguito: **STEMMA** "partito: nel primo, di

rosso, al biscione d'argento ondeggiante in palo, ingollante il bambino di carnagione, posto in fascia, con le braccia aperte; nel secondo, d'azzurro, al ponte di pietra al naturale, di cinque archi, sotto i quali, il fiume fluttuoso d'argento, uscente dal fianco sinistro e fluente con sinuosità fino alla punta, esso ponte sormontato dalla colomba d'argento, volante, posta di tre quarti e recante nel becco il ramo d'ulivo di verde, posto in banda. Ornamenti esteriori da Comune".

GONFALONE - "drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

Art. 4 - I principi di pace, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione, principi tutti indirizzati all'ottenimento e al mantenimento della pace e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 5 - Funzioni

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici, esse attengono secondo i fini già enunciati:
 - a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio, delle attività economico-produttive insediate ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
 - a) impronta a sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più razionale decentrazione dei servizi;
 - b) gestisce i servizi e gli uffici secondo i principi della professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
3. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal regolamento.

Art. 6 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidati con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 7 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali, concorre alla determinazione degli obiettivi e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune acquisisce l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8 - Partecipazione democratica

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla attività politica amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, attraverso apposito regolamento, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dall'Art. 3 della Costituzione e dall'Art. 6 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Valorizza le libere forme associative.
4. Disciplina, con apposito regolamento, l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni alle strutture ed ai servizi comunali.
5. Favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della Biblioteca Pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali ed il recupero del patrimonio storico, artistico e naturale.

Art. 9 - Iniziativa e proposta popolare

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto, in modo singolo o associato, hanno facoltà di presentare istanze, proposte, petizioni di iniziativa popolare dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Apposito regolamento disciplinerà tempi e forme di proposizione e di risposte, modalità e procedura per rendere effettiva tale facoltà dei cittadini.

Art. 10 - Referendum

1. E' previsto il Referendum consultivo su questioni di rilevanza generale e per le materie di esclusiva competenza o interesse locale, quando è richiesto da non meno del 10% degli elettori che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune, al momento della presentazione della richiesta, o quando lo richieda il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi istituzionali del Comune hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) elezione, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale questioni concernenti persone;
 - b) personale del Comune;
 - c) regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) bilanci, finanza, tributi, contabilità;
 - e) materie sulle quali gli organi istituzionali del Comune devono esprimere in termini di legge;
 - f) strumenti urbanistici del Comune. Le norme, le modalità, i termini, le procedure e l'indizione

g) del referendum consultivo, sono stabiliti nell'apposito regolamento.

Titolo III ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 – Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

1. Gli organi del Comune in conformità alla legge sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 12 – Poteri

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge.
2. La Giunta è organo di gestione e realizza il programma di governo approvato dal Consiglio Comunale e adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo della amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 13 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale indirizza l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo e ne verifica l'attuazione.
2. Le competenze del Consiglio Comunale sono richiamate in particolare nell'Art. 32 della Legge n. 142/1990 e successive modificazioni, fatte salve le materie indicate da altre norme di legge.
3. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto ed ogni sua eventuale modifica, approva inoltre il regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso, che disciplinerà le modalità di svolgimento e controllo dell'attività dell'Ente.
4. Spetta al Consiglio Comunale, alla prima convocazione, dopo il rinnovo elettorale dei Consiglieri, convalidare gli eletti. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il ViceSindaco, dallo stesso nominato.
5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Spetta inoltre al Consiglio:
 - a) Provvedere alla istituzione e all'ordinamento dei tributi;
 - b) Approvare le relazioni previsionali e programmatiche;
 - c) Approvare programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari, piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali;
 - d) Approvare i bilanci annuali e ratificare, entro sessanta giorni, le relative variazioni deliberate dalla Giunta.
8. Il Consiglio inoltre ha competenza in materia di assunzione di pubblici servizi e/o concessione degli stessi nonché di convenzioni tra Comuni e tra Comune e Province.
9. Il Consiglio disciplina la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso altri enti.
10. Delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di responsabili di servizi.
11. Delibera inoltre la contrazione di mutui, che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, i rendiconti di gestione, la nomina del Revisore del Conto.

12. Delibera le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e forniture di beni e di servizi a carattere continuativo.

Art. 14 – Procedure

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco oltre che nei casi stabiliti dalla legge, quando lo ritenga opportuno o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, devono essere notificati dal Messo Comunale, al domicilio del Consigliere, nei seguenti termini:
 - a) Almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie, per deliberare il bilancio e il conto consuntivo;
 - b) Almeno tre giorni prima di quello della adunanza, quando si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno della sessione.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce inoltre su iniziativa del comitato regionale di controllo o del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive secondo regolamento che ne disciplina la composizione, il numero, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
6. Alla commissione possono essere chiamati a far parte anche gli estranei al Consiglio Comunale.

Art. 15 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'avviso di prima convocazione deve recare anche la data e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno, purchè dopo almeno un'ora da quella di prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 4 Consiglieri, oltre al Sindaco, per deliberare tutti gli argomenti di competenza consiliare, tranne il bilancio di previsione ed il rendiconto.
3. Nessuna deliberazione è valida se la proposta non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Nel caso in cui non si raggiunga il *quorum* richiesto in prima convocazione, in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza dei presenti che in ogni caso non possono essere inferiori a un terzo dei Consiglieri assegnati.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
6. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 16 – Norme

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento, approvato a

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche al regolamento.

2. I verbali del Consiglio Comunale sono sottoposti alla lettura e all'approvazione del Consiglio nelle sedute successive.

Art. 17 – Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali

1. Ogni Consigliere Comunale ha diritto secondo regolamento a formulare interrogazioni, interpellanze e presentare mozioni.
2. Può richiedere ed ottenere informazioni e copia degli atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalle leggi e dai regolamenti.
4. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione su argomenti in cui sono direttamente interessati o che riguardano coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado o in caso di incompatibilità per incarichi affini.
5. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco a presiedere il Consiglio Comunale ne fa le veci l'Assessore anziano e, in mancanza di Assessori, il Consigliere anziano. E' Consigliere anziano chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età. E' Assessore anziano la persona indicata nell'ordine del documento programmatico.
6. Il Comune nella tutela dei propri interessi e diritti assume il patrocinio legale degli Assessori e dei Consiglieri e del Sindaco che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni incorrano in procedimenti di responsabilità civile o penale, purché non ci sia conflitto con l'Ente.
7. Nel Comune le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
Sono costituite le Commissioni di controllo e di garanzia per i pubblici appalti e in materia di bilancio. La composizione, la durata, le modalità di controllo e della garanzia ed i poteri delle Commissioni sono stabiliti dal regolamento, che fisserà i limiti di valore per i suddetti controlli.

Art. 18 – La Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quattro, anche non Consiglieri Comunali in numero non superiore a due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto. In ogni caso non possono essere scelti i candidati delle liste che non sono stati eletti.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositivi nei confronti del Consiglio stesso.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono partecipare dipendenti o consulenti su richiesta del Sindaco.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione dei provvedimenti adottati che vengono sottoscritti dal Sindaco o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.
5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
6. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

7. Per la revoca, la decadenza del Sindaco e della Giunta si rinviano alle norme previste dall'Art. 37 della Legge 142/90 e successive modificazioni e/o integrazioni.
8. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco e del Segretario Comunale o del responsabile del servizio.
9. La Giunta adotta il regolamento degli uffici e servizi ed approva la dotazione organica dell'Ente.
10. Riferisce al Consiglio Comunale di volta in volta sulla propria attività.
11. La Giunta, nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi che indichino lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle loro competenze gestionali attribuite da leggi, regolamenti, Statuto.
12. Il Sindaco designa l'Assessore a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento ed ha la facoltà di conferire, con delega, ai singoli Assessori responsabili di settore.

Art. 19 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni attribuitegli secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
3. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno della adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al finanziamento dei servizi e degli uffici comunali in ordine all'attività di controllo dei risultati;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) ha la rappresentanza legale dell'Ente e lo rappresenta in giudizio;
 - g) assicura l'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) promuove e conclude accordi di programma di cui all'Art. 27 della Legge 142/90;
 - l) adempie alle attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente Statuto;
 - m) adotta le ordinanze attuative di atti o deliberazioni già esecutive che non siano di competenza dei responsabili dei servizi;
 - n) impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale qualora quest'ultimo non sia anche il Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
 - o) rilascia le autorizzazioni che non siano di competenza dei responsabili dei servizi in base alla Legge 127/97 e successive modifiche;
 - p) determina sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri

regionali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti e dei lavoratori;

q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario.

4. Il Sindaco quale ufficiale di governo adotta le ordinanze contingibili e urgenti ed esercita le altre funzioni previste dall'Art. 38 della Legge 142/90.

Art. 20 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.
2. Collabora con il revisore del conto del Comune nello svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni.
3. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
4. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
5. Promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, avvalendosi anche del Segretario Comunale.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 21 – Attività del Comune

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi della democrazia. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità e di funzionalità, si avvale degli strumenti e dei procedimenti più idonei, tra quelli pubblici o privati ammessi nell'ordinamento, che non siano espressamente vietati da leggi, regolamenti, dallo Statuto.
2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici anche in collaborazione con altri Comuni, la cui finalità sia rivolta a realizzare scopi sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nella forma in economia o in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
4. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi e convenzioni con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi, di cui la normativa deve essere contenuta in apposito regolamento.

Art. 22 – Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. La Giunta Comunale ha la facoltà, quando non abbia alle dipendenze del Comune personale specifico per svolgere le funzioni di tecnico comunale, di conferire tale incarico, anche a durata pluriennale, con contratto professionale, ad un Tecnico di sperimentata capacità e competenza, al quale potranno essere conferiti anche incarichi di predisposizione di progetti di opere pubbliche o di progetti urbanistici nei limiti delle competenze previste dalla legge.
2. Allo stesso incaricato il Sindaco può attribuire le funzioni di cui all'Art. 51 Legge 127/97 e successive modifiche.
3. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato che contiene le valutazioni dei risultati

ottenuti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti si manifesta inadeguato.

4. L'attività amministrativa del Comune, attualmente suddivisa nei seguenti settori, può essere modificata dalla Giunta Comunale, competente in materia di regolamenti degli uffici e servizi:
 - a) amministrativo, contabile;
 - b) tecnico, urbanistico, ambientale;
 - c) assistenza e servizi sociali;
 - d) servizi pubblici del territorio.

Art. 23 – Il Segretario Comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico del Segretario Comunale, sono stabilite dalla legge cui compete inoltre determinare le sanzioni disciplinari, il trattamento economico, la nomina, la cessazione e la revoca del Segretario.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge:
 - a) Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal sindaco e riceve da questi e dagli Assessori tramite direttive, gli indirizzi per l'organizzazione amministrativa e per la traduzione operativa degli obiettivi e dei progetti decisi dagli organi istituzionali;
 - b) Il Segretario Comunale è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi;
 - c) Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
3. Spetta inoltre al Segretario:
 - a) predisporre programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) presiedere le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - c) partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e di Giunta con diritto di parola circa la legittimità dei provvedimenti in esame, ma senza diritto al voto; redigere verbale delle succitate sedute con la collaborazione del personale di segreteria;
 - d) quale capo del personale, partecipa alle riunioni con i sindacati dei lavoratori a pieno titolo e adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale che non siano espressamente riservati agli organi istituzionali del Comune.

Art. 24 – Incombenze del Segretario

1. Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attinenti all'istruttoria delle deliberazioni, nonché dell'esecuzione dei provvedimenti.
2. Deve accertarsi che per ogni provvedimento sia stata rispettata la prevista procedura sia essa formale che consolidata dalla prassi amministrativa e siano stati emessi i prescritti pareri sulle proposte di deliberazione.
3. Il Segretario è competente a sindacare la legittimità degli atti, facendo presente eventuali illegittimità non soltanto sulle proposte, ma anche sull'esecuzione degli stessi, se viene richiesto per iscritto o di cui ne viene a conoscenza.

Art. 25 – Enti, Istituzioni, Consorzi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'autorizzazione alla partecipazione del Comune ad enti, istituzioni e consorzi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e

- secondo i criteri di efficienza ed economicità di gestione.
2. Per la nomina dei rappresentanti del Comune negli enti, si dovranno osservare le disposizioni di legge in materia o degli Statuti degli enti.
 3. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni o servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
 4. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, ha la facoltà di costituire istituzioni, quale organo strumentale per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale, predisponendo apposito regolamento, che prevederà le modalità di funzionamento.
 5. Il consorzio tra Comuni o tra Comuni ed enti, assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 26 – Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla comunità.

**Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 27 – Patrimonio

1. Il Comune ha un proprio patrimonio in conformità alla legge. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme in materia.
2. Di tutti i beni patrimoniali sono redatti i relativi inventari.
3. Il Tecnico Comunale cura ai sensi del regolamento di contabilità la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza degli stessi, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili il Sindaco ed il Segretario Comunale congiuntamente al Tecnico Comunale e ai responsabili dei servizi.

Art. 28 – Contratti ed appalti

1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni statali e regionali che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore delegato in assenza del responsabile del Servizio.

Art. 29 – Contabilità

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, l'elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il Segretario Comunale e, là dove esiste, il responsabile del servizio effettuano la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertano la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
4. Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno salvo proroghe previste dalle leggi finanziarie. Esso si basa sui principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Art. 30 – Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.
5. Il regolamento di contabilità definisce, con apposite norme, le modalità per il controllo interno della gestione.

Art. 31 – Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'albo dei ragionieri o all'ordine dei dottori commercialisti, ovvero al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
4. Il Revisore del Conto provvede:
 - a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzi e di controllo;
 - b) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge;
 - c) a controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;
 - d) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il trenta settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza, nonché sulla realizzazione dei residui;
 - e) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione;
5. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (Art. 1710 c.c.).
6. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, previa comunicazione al Sindaco ed ai capi gruppo consiliari. Il Sindaco in tal caso è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.
7. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, decadenza o revoca. La revoca è

pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o incompatibilità.

Art. 32 – Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha il servizio di tesoreria che provvede:
 - a) Alla riscossione di tutte le entrate di competenza comunale versate dai debitori in base ad ordine di incasso e liste di carico ed al concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) Al pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) I rapporti tra Comune e tesoriere sono regolati dal regolamento di contabilità di cui all'Art. 59 della Legge n. 142/90 e successive modifiche.

**Titolo VI
ATTI AMMINISTRATIVI**

Art. 33 – Pareri su atti amministrativi

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o, eventualmente di altre azioni amministrative.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il diverso termine, eventualmente prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 34 – Procedure di atti amministrativi

1. Ogni deliberazione assunta da un organo collegiale del Comune, ogni tipo di commissione compresa deve riportare:
 - a) i dati necessari per individuare i presenti;
 - b) il riscontro sommario della discussione;
 - c) in modo analitico i contenuti delle decisioni assunte;
 - d) i nominativi di quanti si sono astenuti dalla votazione o si sono espressi con voto contrario.
2. Ogni verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal Segretario.
3. Le copie dei verbali saranno dichiarate conformi con attestazione del Segretario.
4. Il contenuto delle decisioni, assunte in un'unica seduta dell'organo amministrativo, deve essere redatto nella forma di ogni singolo atto per ciascuna decisione. In quest'ultimo caso ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni singolo anno ed i loro originali dovranno, al termine di ogni esercizio, essere fascicolati secondo l'ordine e distintamente per organo deliberante.
5. I verbali relativi alle sedute possono essere letti ai fini dell'approvazione, al termine dell'adunanza stessa; in caso di impossibilità verranno letti a quella successiva e durante la stessa approvati, anche con l'eventuale inserimento di rettifiche che potranno essere, seduta stante, richieste da ogni singolo Consigliere e dall'adunanza stessa approvate.

Art. 35 – Pubblicazioni di atti amministrativi

- “ La pubblicazione degli atti amministrativi per i quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale è effettuata a cura di un responsabile all'uopo designato, all'Albo Pretorio informatico del Comune previsto dalla Legge n.69/2009”.

Titolo VII

**SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE
E SPORTIVO DELLA COMUNITA' LOCALE**

Art. 36 – Sviluppo economico e tutela dell'ambiente

1. Il Comune promuove lo sviluppo economico della comunità locale soprattutto valorizzando l'attività agricola in tutte le sue espressioni produttive, l'artigianato, il terziario di servizio; favorendo altresì l'insediamento di piccole e medie industrie esercenti attività compatibili con l'ambiente, avvalendosi anche delle commissioni previste dal comma 5 dell'Art. 14 del presente Statuto.
2. Il Comune incentiva iniziative per la conoscenza delle caratteristiche ambientali, ecologiche, naturalistiche del territorio.

Art. 37 – Sviluppo culturale e sociale

1. Il Comune promuove e riconosce associazioni ed organismi tesi alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, fornendo ove è possibile ogni supporto logistico richiesto nell'interesse generale.
2. Nell'ambito delle disposizioni normative statali e regionali, il Comune persegue l'obiettivo di garantire ad ogni cittadino un livello minimo di assistenza sociale e di servizi per favorire la promozione civile e sociale.

Art. 38 – Obiettivi di sviluppo sportivo

1. Il Comune garantisce ai propri cittadini, singoli o associati l'accesso agli impianti sportivi comunali gestiti direttamente o in concessione.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata a criteri di efficacia e di economicità.
3. L'accesso agli impianti sportivi dei cittadini, singoli o associati è disciplinato da apposito regolamento.
4. L'utilizzo di un impianto sportivo da parte di un gruppo o associazione deve essere compensato dal pagamento di un canone mensile o annuale da determinarsi con convenzione ed in relazione ai costi economici di gestione dell'impianto.

Art. 39 – Obiettivi dell'assistenza scolastica

1. Il Comune, per ogni anno scolastico, dovrà trovare integrale programmazione nel piano di diritto allo studio, da approvarsi a cura del Consiglio Comunale.
2. Possono essere programmati annualmente con opportune modalità operative nell'ambito di un piano complessivo di diritto allo studio, interventi di sostegno in materia di trasporti, refezione scolastica, libri di testo, dotazione libraria per biblioteca di classe, attività ricreativa e di educazione sportiva.

Art. 40 – Servizi di assistenza alla persona

1. Il diritto alla salute, per quanto di competenza comunale verrà perseguito con la finalità di renderlo effettivo per le categorie più deboli, agevolandone l'accesso all'assistenza farmaceutica, ospedaliera ed infermieristica in ragione della carenza di assistenza familiare e di possibilità economica di ogni cittadino.
2. La situazione di indigenza economica formerà oggetto di intervento comunale secondo criteri disposti da regolamento e con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. I soggiorni climatici per minori ed anziani saranno garantiti nei limiti delle risorse disponibili con criteri di gestione possibilmente orientate al pareggio economico e comunque con rispetto della copertura finanziaria prevista dalla legge.

Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 41 - Lo Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il dieci per cento dei cittadini elettori tendente a proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 42 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà di regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa propositiva in materia di regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini secondo le procedure ai sensi dell'Art. 10 comma 1 del presente Statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultate le categorie interessate.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
6. Il Consiglio Comunale approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti previsti dallo Statuto stesso. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

Titolo IX
NORME TRANSITORIE

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'esame favorevole del Comitato Regionale di Controllo e pubblicato dal B.U.R. è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Il Segretario Comunale ed il Sindaco, appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

4. Il Sindaco invia copia dello Statuto, munito delle certificazioni delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 44 - Revisione dello Statuto

1. La deliberazione per la revisione dello Statuto è approvata dal Consiglio Comunale con le modalità previste dal comma 2 dell'Art. 41, purchè siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore o dall'ultima modifica.
2. Il Consiglio Comunale non può esaminare la proposta di abrogazione dello Statuto se non è accompagnata da una nuova proposta statutaria che sostituisca la precedente e la relativa delibera di abrogazione diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.